



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 6 dell' 8 APRILE 2022

Oggetto: Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del Coronavirus nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recante modifiche alle OPR n. 38 del 16/04/2020, n. 107 dell'11/12/2020 e n. 42 del 7/10/2021.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 23 giugno 2008 con la quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità Penitenziaria della Regione Abruzzo;
- la Deliberazione del Commissario ad Acta n° 34 del 21/03/2009 avente per oggetto ulteriori determinazioni in ordine al recepimento del DPCM 1° aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";
- il Decreto del Commissario ad acta n. 146 del 30.10.2014 recante "Criteri regionali per il dimensionamento delle dotazioni organiche delle Unità Operative di Medicina Penitenziaria delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo";
- il Decreto del Commissario ad acta n. 117 del 30 novembre 2015 ad oggetto "Rete regionale per l'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il documento definito in data 15.03.2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "*Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention*" del 15.03.2020,



Al Presidente della Regione

contenente le principali informazioni in ordine all'epidemia da COVID-19 e le procedure applicabili in ambiente detentivo, allo scopo di prevenirne la diffusione;

VISTE

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 16 aprile 2020 ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 107 dell'11 dicembre 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Modifiche ed integrazioni all'O.P.G.R. n. 38 del 16/04/2020";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 7 ottobre 2021 ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recante ulteriori modifiche ed integrazioni all'OPGR n. 38 del 16/04/2020 e all'OPGR n. 107 del 16.04.2021";

VISTA la circolare del Ministro della salute n. 60136 del 30.12.2021 ad oggetto: "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*";

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che, tra le altre misure, ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e già prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "*Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*" che ha emanato misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus con graduale allentamento delle restrizioni previste nel periodo pandemico;

ATTESO che l'art. 3 del D.L. 24/2022 ha salvaguardato il potere di ordinanza regionale dettato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 anche dopo il termine dello stato di emergenza nazionale e durante il periodo di subentro dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 (1.4.2022-31.12.2022);

TENUTO CONTO dell'andamento epidemiologico dell'infezione da Sars-CoV-2 nell'ambito della regione Abruzzo;

RITENUTO necessario garantire l'adeguamento delle misure di prevenzione, nonché di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19, all'interno delle Strutture penitenziarie e dei Servizi territoriali afferenti alla Giustizia Minorile della Regione Abruzzo, apportando le necessarie modifiche alle misure adottate con OPGR 38/2020, 107/2020 e 42/2021;

CONSIDERATO



Al Presidente della Regione

- che il Servizio regionale competente in materia di sanità penitenziaria ha indetto, in data 22 e 29 marzo 2022, due riunioni dell'Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità Penitenziaria, di cui alla deliberazione di G.R. n. 544 del 23.6.2008, in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus nell'ambito delle strutture penitenziarie, i cui esiti scritti sono agli atti del Dipartimento;
- che in sede delle citate due riunioni dell'ORPSP è stato audito il Referente Sanitario Regionale, il quale ha illustrato gli orientamenti del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) istituito con DGR 139/2020 circa le modifiche da apportare ai contenuti delle OPGR 38/2020, 107/2020 e 42/2021 per favorire un loro graduale superamento nell'ottica di una prudente rimodulazione – e non eliminazione - dei termini di isolamento precauzionale propedeutico all'ammissione in comunità di detenuti/internati nuovi giunti (adulti e minori/giovani adulti) provenienti dalla libertà e/o da altro istituto penitenziario;
- che dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria in seduta plenaria fanno parte: il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise, il Dirigente per il Centro di Giustizia Minorile per il Lazio-Abruzzo-Molise, il Coordinatore UOPS dell'Amministrazione Penitenziaria, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, il Coordinatore della Task Force Regionale di Sanità Penitenziaria, i Responsabili U.O. di Medicina Penitenziaria delle ASL regionali, il Garante dei Detenuti della Regione Abruzzo; per la Regione Abruzzo, il Dirigente del Servizio DPF010 Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale e il Dirigente (o suo delegato) del Servizio DPF020 Programmazione Socio-Sanitaria;
- che, dopo approfondita discussione avvenuta nel corso delle sedute plenarie del 22.03 e 29.03.2022, l'Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità Penitenziaria ha approvato all'unanimità il documento "Linee di indirizzo per la gestione dell'infezione da Sars-CoV-2 negli istituti penitenziari della Regione Abruzzo", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e del parere di legittimità del presente provvedimento, espressi con le firme dei Direttori, apposte in calce al presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non reca oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, infine, che il presente provvedimento ed il relativo Allegato 1 può essere pubblicato integralmente non recando dati da omettere o minimizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati ed ai sensi della L.R. n. 1 del 2022, art. 20, co. 5;

sulla scorta di istruttoria svolta da parte del competente Ufficio

ORDINA

Le motivazioni sono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza

DI DISPORRE

- ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l'osservanza delle allegate "**Linee di indirizzo per la gestione dell'infezione da Sars-CoV-2 negli Istituti Penitenziari della Regione Abruzzo**" (Allegato 1), approvate dall'Osservatorio Regionale Permanente della Sanità Penitenziaria nel corso delle riunioni del 22 e 29 marzo 2022, le quali formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- il superamento delle disposizioni contenute nelle precedenti OPGR n. 38/2020, 107/2020 e 42/2021;
- la decorrenza immediata e la validità fino a diverso provvedimento delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.



Il Presidente della Regione

la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SANITÀ

*Dott. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)*

L'ASSESSORE REGIONALE

*Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)*

IL VICEPRESIDENTE

**Emanuele Imprudente
(firmato digitalmente)**